COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI – EMIGRAZIONE

43.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO LA MALFA**

INDICE

PAG.

Missioni e sostituzioni:

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

BONALUMI; NAPOLITANO ed altri; GUNNELLA ed altri; DE MICHIELI VITTURI ed altri; FORTUNA e LENOCI; DE MITA ed altri: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo *(Approvata, in un testo unificato, dalla III Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato)* (453-1511-1551-1560-2114-3607-B) 3

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 3, 4, 8, 52

ACHILLI MICHELE 7

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* 4

COLOMBO EMILIO 5

GABBUGGIANI ELIO 4

MASINA ETTORE 52

RAFFAELLI MARIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 8

RAUTI GIUSEPPE 52

SARTI ADOLFO 52

SCOVACRICCHI MARTINO 5

Votazione segreta:

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 53

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,45.

LEO CANULLO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Armato, Ferrari Marte, Giadresco e Silvestri sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico inoltre che i deputati Achilli e Scovacricchi sostituiscono, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, i deputati Martelli e Longo.

Discussione della proposta di legge Bonalumi; Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; De Mita ed altri: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (Approvata in un testo unificato dalla III Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (453-1511-1551-1560-2114-3607-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonalumi; Napolitano, Pajetta, Occhetto, Tortorella, Zangheri, Rubbi, Petruccioli, Sanlorenzo, Crippa, Trebbi, Canullo, Alinovi, Gabbuggiani, Giadresco, Rossino e Sandirocco; Gunnella, Battaglia, Del Pennino, Arbasino, Arisio, Biasini, Castagnetti, Cifarelli, Da Mommio, Di Bartolomei, Di Re, Dutto, Ermelli Cupelli, Fusaro, Germanà, Martino, Medri, Monducci, Nucara, Pellicanò e Poggiolini; De Michieli Vitturi, Tremaglia, Pazzaglia e Baghino; Fortuna e Lenoci; De Mita, Rognoni, Bonalumi, Gitti, Bodrato, Scotti, Cristofori, Fornasari, Zarro, Sangalli, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Zuech, Augello, Balestracci, Becchetti, Carrus, Grippo, Portatadino, Sarti Adolfo, Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zolla, Cattanei, Andreatta, Armato, Bianco, Bubbico, Colombo, Lattanzio, Malfatti, Pisanu, Pujia, Galloni, Sanza, Costa Silvia, Garavaglia, Abete, Anselmi, Armellin, Astori, Azzolini, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Bianchini, Bonetti, Borri, Briccola, Brocca, Bruni, Caccia, Cafarelli, Casati, Cirino Pomicino, Citaristi, Coloni, Corsi, Falcier, Fausti, Foschi, Franchi Roberto, Gioia, La Penna, La Russa, Lo Bello, Lucchesi, Lussignoli, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mannino Calogero, Memmi, Mensorio, Merloni, Micheli, Mongiello, Mora, Moro, Napoli, Nenna D'Antonio, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Piredda, Quieti, Rabino, Radi, Ravasio, Rebulla, Righi, Rocelli, Rosini, Rossattini, Rossi, Rossi di Montelera, Rubino, Russo Vincenzo, Santuz, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Sinesio, Sorice, Stegagnini, Sullo, Tesini, Urso, Vernola, Viscardi, Zambon, Zampieri e Zoppi, già approvata, in un testo unificato, dalla nostra Commissione nella seduta del 18 dicembre 1986 e modificata dal Senato nella seduta del 12 febbraio 1987.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 17 febbraio 1987, ha espresso parere favorevole.

Comunico altresì che la V Commissione bilancio, in data 18 febbraio 1987, ha espresso parere favorevole.

Do lettura del parere espresso dalla VI Commissione finanze e tesoro in data 19 febbraio 1987:

« La VI Commissione,

dopo aver preso atto che la posizione del rappresentante del Governo, espressa nel corso della seduta del 19 febbraio, è di contrarietà alla disposizione recata dal terzo comma dell'articolo 5, dal quarto comma dell'articolo 29 e dall'articolo 30, dei quali suggerisce la soppressione, mentre è favorevole al quarto comma dell'articolo 14,

esprime parere favorevole a condizione che:

1) all'articolo 14, comma 4, la disposizione sia interpretata come un'assimilazione delle operazioni ivi previste al regime vigente in materia di esportazioni;

2) all'articolo 14, sia prevista la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari dei decreti ministeriali che stabiliscono le modalità operative per le operazioni effettuate a norma del comma quarto, soprattutto con riferimento a quanto disposto dall'articolo 15, comma quinto, e i relativi rendiconti;

3) all'articolo 30, si stabiliscano limitazioni alla deducibilità sulla base di massimali;

4) all'articolo 30, si faccia correttamente riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, e non all'articolo 10, che tratta della liquidazione delle società e degli enti.

La VI Commissione trasmette le precedenti condizioni alla Commissione di merito consapevole del fatto che il Senato può approvare definitivamente il progetto di legge entro la data del 28 febbraio, e pertanto in tempo utile per garantire la continuità dell'intervento ».

Ricordo ai colleghi che, a differenza dei pareri della I e della V Commissione, il parere della Commissione finanze e tesoro non ha carattere vincolante.

L'onorevole Bonalumi ha facoltà di riferire in merito alle modifiche apportate dal Senato.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, non posso far altro che riferirmi a quanto è stato dichiarato dal ministro degli affari esteri (il quale è stato presente alla votazione del provvedimento al nostro esame al Senato) per rilevare come, non essendo state apportate da quel ramo del Parlamento modifiche sostanziali al testo da noi precedentemente licenziato, ed essendo stato tale testo in un certo senso « asciugato » attraverso la riscrittura di talune sue parti, la proposta di legge risulti migliorata e, pertanto, non ci resti che approvare le modifiche ad essa apportate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ELIO GABBUGGIANI. Il nostro gruppo approva il provvedimento al nostro esame che considera fortemente innovativo rispetto alla precedente normativa in materia. Il gruppo comunista ha dato un importante contributo alla nuova legge di origine parlamentare, presentando per primo una organica proposta di riforma, in un continuo confronto con i vari soggetti della cooperazione allo sviluppo, gli altri gruppi parlamentari e il Ministero degli affari esteri.

La nuova disciplina, innovando rispetto alla legge n. 38 e alla legge n. 73 del 1985, assume particolare rilevanza, collocandosi in un contesto internazionale che vede un progressivo aggravamento della situazione economico-produttiva dei paesi del terzo mondo nei quali non si sono allentate le situazioni di fame e malnutrizione e di malattie, anche per le conseguenze su di essi dell'intollerabile peso dell'indebitamento estero. Da qui la necessità anche di una costante iniziativa dell'Italia a livello europeo e mondiale per una più incisiva cooperazione internazionale per la realizzazione, oltre che di interventi urgenti, soprattutto di pro-

grammi di sviluppo di ampia portata che coinvolgono un ampio numero di Stati, di organismi internazionali e di forze produttive nel rispetto dell'indipendenza dei singoli paesi del terzo mondo.

L'esercizio di un controllo parlamentare sull'attività degli organi preposti alla cooperazione allo sviluppo è oggi maggiormente assicurato dalla riconduzione dell'attività operativa ad un'unica struttura competente nel settore, superando così contraddizioni e insufficienze registrate nel passato. La previsione di unità tecniche, centrali e periferiche, la maggiore valorizzazione del volontariato ed il coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali si muovono in tale direzione.

Si tratta ora di attuare con grande impegno le numerose e urgenti incombenze previste dalla legge e di estendere le disponibilità finanziarie per la cooperazione allo sviluppo, in quote più elevate di spesa, verso l'obiettivo indicato dal recente voto del Parlamento.

EMILIO COLOMBO. Signor presidente, ho chiesto la parola per una ragione del tutto personale. Sono favorevole al provvedimento al nostro esame, però, non è che mi piaccia tutto. Mi pare, infatti, che una serie di norme non contribuiscano o non abbiano contribuito a facilitare gli adempimenti di cui si tratta. Per esempio, vi è qualche trasferimento ad organi collegiali (come quel comitato di direzione presieduto dal ministro, che ho presieduto tante volte e che mi sembra una sede nella quale si possono adottare decisioni generali di indirizzo, ma non facilmente decisioni specifiche su linee particolari) che non mi convince del tutto. Comunque, tali previsioni possono sempre essere modificate.

Devo dire che non ho mai partecipato, deliberatamente, alle sedute di questa Commissione in cui sono state approvate, prima di questa, precedenti leggi in materia, come quella che ha istituito il FAI e tutte le successive evoluzioni. Non ho mai neanche espresso, a suo tempo, parere contrario, perché non volevo ostacolare, in fondo, l'attribuzione di mezzi per finalità che sono quelle che sono, e sulle quali non dobbiamo porre alcuna enfasi; però ho sempre considerato deleterio inserire all'interno dell'amministrazione due organi che si occupano della stessa materia; non sono stati stabiliti i confini, perché anche nel secondo provvedimento l'emergenza sconfina largamente nella politica di sviluppo e di cooperazione, sia pure con alcuni interventi di carattere preliminare. Inconvenienti di fondo si sono verificati anche al di là della buona volontà e della valutazione degli uomini. Questa è la ragione per la quale non ho espresso, a suo tempo, la mia opinione, né favorevole nel merito ma non ritenevo di dover ostacolare l'attribuzione di mezzi dati, sia pure con la massima buona volontà, per queste finalità.

Oggi vedo ricomposta in unità, nell'ambito dello stesso Ministero, la gestione della materia. È già un passo avanti; probabilmente in futuro dovremo provvedere ad alcuni miglioramenti, però mi pare che il riordino della materia si possa e si debba condividere. Mi auguro che non si riaprano ancora discussioni su di essa che, discettando, tra emergenza e sollecitudine, di visioni della politica di sviluppo, portino sostanzialmente a creare fasi di interruzione dell'attività e, una volta risolte in modo diverso, a confusioni nelle competenze, e quindi a cause di ritardo.

Dato che mi pare che il progetto di legge al nostro esame elimini questi inconvenienti, ho voluto rendere questa dichiarazione affinché non sembrasse che la mia mancanza di espressione di parere, in passato, fosse dovuta a negligenza oppure che, avendo io trattato personalmente e a lungo la materia, non avessi interesse per la discussione, e soprattutto per l'attuazione, di una politica di questo genere.

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il 19 dicembre 1984 il relatore Bonalumi, che ancor oggi ringrazio, aprendo in Aula la discussione generale sul decreto-legge n. 2155 del Governo e sulle proposte che oggi

vengono al nostro esame nel testo unificato, disse che il dibattito, inteso a definire gli interventi straordinari per la fame nel mondo, conteneva in sé la possibilità di fissare e anticipare una serie di modifiche della politica di cooperazione, sia sotto l'aspetto culturale, sia sotto quello della strumentazione operativa.

Notai allora che in ogni settore si fece a gara per celebrare la nobiltà dei motivi ispiratori del provvedimento, soprattutto sotto il profilo morale. In effetti, in tutto l'arco del dopoguerra, era la prima volta che il Parlamento italiano denunciava così apertamente una presa di coscienza sul flagello della fame nel mondo e soprattutto sulla necessità di scongiurarlo concretamente mediante provvidenze legislative. In questa prospettiva tutti convennero sull'esigenza indifferibile di modificare la legge n. 38, superata, si spiegò, sia dal punto di vista funzionale, quanto a dispositivi e procedure, sia da quello concettuale, quanto a criteri ispiratori di carattere generale.

Ebbene, credo che il dibattito odierno sia, con queste ultime battute, l'epilogo, il suggello, ma anche il compendio di una fase culturalmente ricca e stimolante della politica estera che qualifica civilmente un paese. La legge per altro assomma e utilizza le nostre esperienze in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo, in quanto sia quelli tradizionali gestiti dalla legge n. 38, sia quelli straordinari, di emergenza, gestiti dalla legge n. 73 apparivano piuttosto inadeguati e parziali. Ed è stato, secondo me, un grande risultato del dibattuto e travagliato *iter* di questo tipo di legge quello di aver ricondotto la gestione della politica di cooperazione allo sviluppo nella sua sede naturale, cioè al Ministero degli esteri.

Molto significativa è, a mio avviso, l'apertura dell'articolo 1 in cui si legge testualmente che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP. E che essa si dica finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla sufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economico-produttiva dei paesi in via di sviluppo non può che riscontrare il pieno consenso di tutti noi e di tutti gli uomini di buona volontà. Arriviamo in ritardo a questo pur felice traguardo, che costituisce la maturazione di fervidi impulsi reiterati in ogni sede dal collega Pannella, al quale va indubbiamente riconosciuto il ruolo di protagonista di questa nobile battaglia, la maturazione del messaggio cristiano e di quello dell'internazionalismo socialista nelle coscienze dei cittadini prima ancora che in quelle dei legislatori.

Il solco scavato ormai su quella scia è destinato ad approfondirsi, non ad appiattirsi, ed io sono convinto, a parte la prefigurazione di una continuità non limitata della cooperazione allo sviluppo, ravvisabile o implicita in diversi punti del provvedimento, che, con il progressivo emergere, ahimé, di nuove necessità, altre leggi e più vaste discipline seguiranno, a distanza, per sanare i mali più devastanti che affliggono l'umanità, dopo quelli delle guerre.

Il relatore Bonalumi auspicava, sempre in quella relazione, che dall'esperienza scaturissero le condizioni non solo concettuali, ma operative, perché il nostro paese potesse dotarsi dei necessari strumenti di cooperazione non solo sul piano della nostra capacità nazionale di impostare in termini bilaterali quel tipo di lavoro (in concorso con gli altri paesi soprattutto europei) di cui la convenzione di Lomè è una notevole dimostrazione, nella prospettiva sostanziale di rafforzare il ruolo di pace delle Nazioni Unite.

Credo che questa prima fase triennale di studio, di elaborazione e di esperienza possa considerarsi, come dicevo, felice-

mente conclusa, appunto perché quelle premesse, quegli auspici mi sembrano positivamente rispecchiarsi nel provvedimento che stiamo per approvare – me lo auguro veramente – con la maggioranza più larga possibile.

MICHELE ACHILLI. La nuova legge sulla cooperazione è giunta finalmente al traguardo, avendo scontato una generale opinione secondo la quale le difficoltà nella gestione degli aiuti ai paesi in via di sviluppo non possono essere superate neppure dalle più perfette formule legislative, nella impossibilità, per queste, di adattarsi alle diverse realtà locali. Nei contesti particolari di questi paesi, esse assumono infatti specificità tali da richiedere, di volta in volta, risposte organizzative diverse.

L'esperienza di questi anni ha poi dimostrato che differenti approcci hanno prodotto esiti diversi, non solamente in termini temporali, ma anche sotto l'aspetto qualitativo. D'altra parte, i due differenti strumenti, anche in termini metodologici, del dipartimento e del FAI, sceverando la questione da tutte le incrostazioni polemiche che si sono via via stratificate, non tutte in verità riconducibili ad una corretta volontà di individuare le strade migliori da percorrere, richiedendo un giudizio attento; senza indulgere a posizioni precostituite e senza cadere nella gratuità di giudizi non basati su concreti dati di fatto.

Innanzitutto, si deve partire da una considerazione generale, che riguarda l'intera politica italiana di cooperazione: essa è andata infatti crescendo quantitativamente e qualitativamente, proprio nel momento in cui altre nazioni, precedentemente più impegnate di noi, riducevano la loro presenza e mentre nazioni più ricche dell'Italia, come la Francia e la Gran Bretagna, non davano segni di voler diversificare il proprio aiuto, concentrato, come è noto, nelle loro *ex* colonie.

Nello scenario del confronto Est-Ovest, all'interno del quale il ruolo delle nazioni medie e piccole non può che essere marginale, la politica di cooperazione dell'Italia nei confronti del terzo mondo, ed in modo particolare nei confronti dell'Africa, ha assunto un ruolo crescente il cui significato è andato ben al di là delle somme in gioco, attribuendo al nostro paese una funzione politica che essa non aveva mai avuto.

Se inoltre si tiene conto delle difficoltà di interlocuzione politica dei paesi africani, nei confronti delle grandi potenze, per il timore di doversi allineare con l'uno o l'altro degli schieramenti contrapposti, e per la preoccupazione di mantenere contatti troppo stretti con le potenze *ex* coloniali, il cui ricordo non è certamente dei migliori, si comprende perché la nuova presenza italiana in Africa sia stata salutata come una gradita novità in un quadro sostanzialmente immobile.

Ne discende quindi la necessità di perfezionare gli aspetti legislativi per la continuazione di questa presenza e per massimizzarne i benefici, visti sotto l'aspetto del miglioramento delle condizioni delle popolazioni, al fine di essere sempre più parte attiva nel più generale processo di sviluppo dell'Africa.

Se valutiamo la nuova legge sotto questo profilo, dobbiamo dire che l'aver riportato ad unicità politica e gestionale il settore della cooperazione è fatto indubbiamente positivo: troppo spesso, nel corso degli ultimi due anni, la differenziazione dei due strumenti operativi aveva infatti condotto a situazioni imbarazzanti, se non incresciose.

Vogliamo enucleare prioritariamente e portare a sintesi i molti aspetti positivi delle due metodologie per migliorare l'aiuto italiano, per consentire agli esperti, agli operatori e ai volontari di avere il massimo supporto tecnico, finanziario e diplomatico, indispensabile quando ci si trova a lavorare in situazioni difficili.

Un metodo è acquisito una volta per tutte, e ad esso non intendiamo rinunciare: gli interventi devono essere attuati con progetti di sviluppo globale, concen-

trati geograficamente, controllati nelle fasi di attuazione, verificati nei loro risultati e, soprattutto, negli aspetti temporali che devono essere preventivamente definiti, dalla fase d'impostazione a quella di realizzazione. Dovranno essere privilegiati quei progetti che più si avvicinano a questo modello. Interventi a pioggia (il controllo dei quali è difficile, se non impossibile), nonché richieste particolari per soddisfare singole esigenze, anche legittime, si sono infatti rivelati fonti di dispersione di denaro e di energie.

L'azione del nostro Governo ha sempre dato ampio spazio alle richieste dei paesi riceventi. Le opere o gli impianti che venivano richiesti possedevano raramente l'organicità e la globalità da tutti riconosciute come caratteristiche indispensabili per produrre mutamenti economici di un certo rilievo.

Sia pure nel rispetto delle volontà dei paesi in via di sviluppo occorre, anche a questo proposito, un salto di qualità: si dovrà discutere con loro, analizzare i problemi, fornire le risposte più convincenti sotto il profilo del rapporto costo-benefici. Altrimenti, le spinte di questo o quel settore, di questo o quel ministero ridurranno inevitabilmente il potenziale degli aiuti.

Se questi sono gli obiettivi, la legge approvata può offrire validi strumenti per la loro realizzazione. L'istituzione del sottosegretario delegato, che era una richiesta indirizzata a garantire unicità di comportamenti, va nella giusta direzione, così come la semplificazione di procedure che avevano notevolmente appesantito l'azione del dipartimento.

Il gruppo socialista, nel sottolineare la positiva azione svolta dal sottosegretario Raffaelli, ringrazia il sottosegretario Francesco Forte per l'impegno profuso in un'esperienza innovativa come quella del FAI, il cui patrimonio sperimentale dovrà essere ampiamente utilizzato nella futura gestione delle strutture che la nuova legge crea. Il gruppo socialista voterà a favore di questa legge nella convinzione che essa contribuirà a rendere sempre più attivo il ruolo dell'Italia nella grande battaglia, etica e politica, contro la fame ed il sottosviluppo.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si associa all'orientamento espresso dai rappresentanti dei gruppi mirante ad ottenere la rapida approvazione, in questa seduta, del provvedimento. D'altra parte, siamo in terza lettura ed il testo pervenuto dal Senato contiene modifiche che nulla toccano dell'impianto complessivo della legge approvata alla Camera; si rende perciò possibile l'approvazione senza ulteriori momenti di revisione.

Mi pare corretto sostenere che non si tratta solo della sommatoria di due strumenti e neanche di un semplice riordino della materia, bensì di una riforma che modifica alcuni aspetti sostanziali delle vecchie normative ed inserisce anche alcuni importanti elementi di novità.

Con questa convinzione, il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, probabilmente, come è stato sottolineato, il progetto di legge richiederebbe ancora un certo lavoro legislativo.

Tuttavia, credo sia di grande importanza il fatto che la Camera dei deputati – così spesso ingiustamente accusata di non saper affrontare tempestivamente i problemi – abbia dato prova di avere saputo unificare due organismi tanto diversi l'uno dall'altro quanto quelli che sono stati costituiti su questa materia e di avere proceduto in tempi piuttosto rapidi alla ridefinizione dell'intero corpo legislativo sulla materia medesima.

Mi auguro che tale impostazione possa dare buoni risultati in questo campo, che è di grande importanza per il nostro paese ma anche di grande delicatezza perché al Ministero degli affari esteri risulta assegnato un volume di risorse impressionante, la cui utilizzazione – avendo, tra l'altro, carattere di discrezionalità – pone a tale Ministero dei compiti di una difficoltà straordinaria.

Ciò detto, non mi resta che invitare gli onorevoli colleghi a procedere nei nostri lavori.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo articolo nel seguente testo:

ART. 1.

(Finalità).

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

2. Essa è finalizata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economico-produttiva dei paesi in via di sviluppo.

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prevalentemente nell'ambito di programmi plurisettoriali integrati, concordati su base pluriennale con i paesi beneficiari, secondo criteri di concentrazione geografica.

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni e gli interventi di emergenza in caso di calamità. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna in campo economico, sociale e culturale.

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Finalità).

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Pongo in votazione il primo articolo nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Attività di cooperazione).

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati annualmente con legge finanziaria che ne stabilisce anche la ripartizione nelle sue voci principali. Annualmente viene allegata, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, una relazione del Ministro contenente la proposta di scelta dei Paesi in via di sviluppo verso i quali si intende concentrare l'attuazione dei programmi e i relativi stanziamenti annuali e triennali.

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, suscettibili di consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo *in loco*, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

g) la promozione di attività di ricerca e studio, in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché di iniziative specifiche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai temi dello sviluppo, con l'elaborazione di programmi specifici di educazione allo sviluppo, anche nell'ambito dei programmi scolastici nonché l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

h) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

i) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.

4. Le attività di cui alle lettere *a, c, d, e, g* del comma 3 possono essere promosse e attuate, secondo le modalità dell'articolo 4, anche attraverso le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

5. A tal fine il Comitato direzionale di cui all'articolo 8, su propria iniziativa o su proposta delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, può autorizzare la stipula di apposite convenzioni con le strutture pubbliche di cui al comma 4.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Attività di cooperazione).

1. L'attività di cooperazione allo svoluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera *c)*, dell'articolo 3.

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo *in loco*, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'in-

debitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.

4. Le attività di cui alle lettere *a), c), d), e), f), h)* del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

3. Il predetto comitato è presieduto dal Ministro per gli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero.

4. Su richiesta del suo Presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri delegato ai sensi degli articoli 8, 13 e 14 della presente legge.

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

6. Il CICS:

a) stabilisce gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità per la cooperazione bilaterale e quella multilaterale, per la cooperazione ordinaria e quella di carattere straordinario; a quest'ultima è assegnata annualmente una disponibilità di fondi in relazione all'entità complessiva degli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo;

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

c) vigila e verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione, di emergenza, straordinaria e ordinaria. Il CICS approva ogni anno anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle orga-

nizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento entro trenta giorni dalla data di approvazione.

7. Il Ministro del tesoro cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale in stretto coordinamento col Ministro degli affari esteri e, previo espresso parere di quest'ultimo, assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

8. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza allegata alla relazione di cui al punto *c)*.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

3. Il CICS è presieduto dal Ministro per gli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CISC.

4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

6. Il CICS:

a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, ordinari e straordinari, nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.

Pongo in votazione l'articolo 3 del testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha approvato il seguente articolo 4:

ART. 4.

(Competenza del Ministero del tesoro).

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i decreti stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente articolo 4:

ART. 4.

(Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri).

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che intendono operare nel settore della cooperazione allo sviluppo sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CICS.

2. In mancanza di specifiche richieste da parte dei Paesi in via disviluppo e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti alla presente legge.

3. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge – anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati – iniziative proposte da organizzazioni non governative o da soggetti privati italiani purché esse siano omogenee agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, adeguatamente documentate e motivate da esigenze eccezionali di carattere umanitario.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 5:

ART. 5.

(Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri).

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge – anche in mancanza di ri-

chieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati – iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale).

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, istituzioni internazionali, crediti finanziari agevolati a valere sul fondo rotativo costituito presso di esso.

2. Il Mediocredito centrale curerà la rispondenza delle singole operazioni originate con i crediti di aiuto alle normative valutarie ed emetterà i provvedimenti di applicazione.

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 277, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 6:

ART. 6.

(Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale).

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul fondo rotativo costituito presso di esso.

2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera *d)*, al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti.

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 277, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi

locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati a per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo).

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della quota italiana del capitale di rischio di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi industrializzati.

2. Il CICS stabilirà:

a) la quota del fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative, che dovranno tener conto – oltre delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana – anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale e i benefici che le iniziative apporteranno allo sviluppo economico e sociale dei Paesi destinatari;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi;

d) l'istituto di credito speciale al quale trasferire la quota, di cui al primo comma, del Fondo di rotazione e al quale affidare con convenzione l'istruttoria, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 7:

ART. 7.

(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo).

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

2. Il CICS stabilirà:

a) la quota del fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto – oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana – anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro per gli affari esteri ovvero da un Sottosegretario a ciò delegato ed è composto da:

a) dieci rappresentanti designati dalle amministrazioni dello Stato, e da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) dodici rappresentanti designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) nove rappresentanti, di cui cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge; tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

In ogni caso va assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.

2. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore ed il Vicedirettore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale della Direzione affari economici del Ministero degli affari esteri.

3. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

4. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno, per formulare orientamenti al Comitato direzionale in ordine alla programmazione annuale e pluriennale della attività di cooperazione e sviluppo; per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive operative stabilite dal Comitato direzionale; per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva predisposta dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, da sottoporsi al Comitato direzionale per l'approvazione. I documenti conclusivi delle sedute plenarie del Comitato consultivo sono pubblici e sono trasmessi al Parlamento.

5. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari che concorrono a costituire la politica di cooperazione. Essi sono insediati entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

6. I gruppi di lavoro ed i loro presidenti vengono designati dal Comitato consultivo in seduta plenaria. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e l'elaborazione di eventuali specifici documenti in particolare per quanto concerne le caratteristiche generali degli interventi di cooperazione nei vari settori, le metodologie per la loro esecuzione, la compatibilità fra gli interventi di cooperazione in essere e le finalità della presente legge.

7. I presidenti di detti gruppi di lavoro, in numero non superiore a quattro, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 8 della presente legge.

8. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria

per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.

9. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle suddette organizzazioni, due tra quelli delle confederazioni sindacali e gli altri due tra i rappresentanti di cui alla lettera *a)* del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 27, comma 1, 28, commi 1 e 3 e 30, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.

10. Il compenso a favore dei membri del Comitato consultivo deve essere determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. I verbali delle riunioni del Comitato sono trasmessi al Parlamento.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 8:

ART. 8.

(Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;

d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle regioni;

e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge;

g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.

3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri.

4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.

6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite

dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera *c)*, dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento.

7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per l'elaborazione di eventuali specifici documenti.

8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.

10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera *a)* del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.

11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Comitato direzionale).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Esso è presieduto dal Ministro per gli affari esteri o da un Sottosegretario a ciò delegato, ed è composto da:

a) i Direttori generali per la cooperazione allo sviluppo, degli affari politici, degli affari economici e delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio e il Direttore generale del tesoro e quello delle valute del Ministero del commercio estero.

3. I membri del Comitato sopra elencati potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

4. Allorché il Ministro o il Sottosegretario delegato ne ravvisi l'opportunità in relazione ai temi posti all'ordine del giorno, alle riunioni del Comitato partecipano, a titolo consultivo, fino a tre membri del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, e i Direttori generali del Ministero degli esteri che non fanno parte del Comitato.

5. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

a) definisce le direttive operative della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e delibera la programmazione annuale e pluriennale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge eventualmente articolandola per grandi aree geografiche e per Paese, nonché per settori di intervento;

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i 2 miliardi di lire, nonché la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 9 e le modalità per la loro formazione;

c) approva i nominativi degli esperti inviati nei paesi in via di sviluppo per periodi superiori a sei mesi;

d) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

e) stabilisce le procedure per l'acquisizione di pareri tecnici nonché quelle relative all'esecuzione delle sue delibere. La prima approvazione di tali procedure deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

f) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

6. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

7. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da personale scelto nell'ambito di quello previsto all'articolo 11.

8. I criteri organizzativi, i compiti della segreteria medesima e le procedure per la nomina del personale componente il nucleo di valutazione saranno definiti con apposita delibera del Comitato direzionale entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il Senato ha così modificato tale articolo, che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 9:

ART. 9.

(Comitato direzionale).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.

3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;

c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;

d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;

e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;

f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;

h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. Nell'ambito della Direzione generale è istituito un ufficio per lo studio e la promozione del ruolo della donna nella cooperazione allo sviluppo.

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende all'istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. In particolare essa provvede:

a) allo studio e alla realizzazione di programmi pluriennali e intersettoriali, alla progettazione, costruzione e fornitura di impianti, attrezzature, beni e servizi;

b) all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 8, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo;

c) al rafforzamento delle capacità di informazione nei Paesi in via di sviluppo, avvalendosi ove possibile della collaborazione della RAI-TV per quanto attiene al settore radiotelevisivo;

d) alla concessione di contributi volontari agli organismi internazionali impegnati in attività di cooperazione allo sviluppo, nonché al finanziamento o al cofinanziamento di programmi e iniziative elaborate da organismi e istituzioni internazionali;

e) al finanziamento di iniziative di cooperazione, promosse da organizzazioni non governative riconosciute idonee, anche con enti ed organismi dei Paesi in via di sviluppo, governativi e non; a promuovere l'impiego di cooperanti, esperti e volontari in servizio civile; a vigilare sulle attività di tale personale e delle organizzazioni non governative che lo impiegano e a tutelarne il lavoro; nonché ad utilizzare tali organizzazioni per l'attuazione di quelle, tra le attività del presente articolo, per le quali le organizzazioni non governative siano ritenute particolarmente appropriate;

f) alla realizzazione di pubblicazioni, documentazioni ed altre iniziative di studio, ricerca e informazione compresi i dibattiti, congressi e convegni in Italia e all'estero in materia di cooperazione allo sviluppo e sull'attività della Direzione stessa, sostenendo anche con appositi

strumenti informativi la possibilità di accesso agli strumenti della cooperazione bilaterale e multilaterale da parte dell'impresa italiana di dimensione medio-piccola.

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, in specie di quella tropicale e subtropicale, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 10:

ART. 10.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende all'istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. In particolare essa provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Servizio interventi straordinari e di emergenza).

1. La realizzazione degli interventi straordinari e di emergenza di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è effettuata in deroga alle norme di contabilità dello Stato, per il tramite di apposito Servizio della Direzione generale istituito con decreto del Ministro degli affari esteri secondo quanto previsto dall'articolo 9. Ad essi si provvede attraverso atti decisionali e provvedimenti di spesa assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 13.

2. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo non sono sottoposte al vaglio preventivo degli organi collegiali previsti dalla presente legge. La relativa documentazione è inoltrata in via succes-

siva al Comitato direzionale e al Comitato consultivo.

3. Le iniziative straordinarie e di emergenza ai sensi del presente articolo sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale o multilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e l'alimentazione, e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree, individuate dal CICS ai sensi dell'articolo 3, colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in Italia e *in loco* di sistemi di raccolta, stoccaggio, spedizione e distribuzione di beni, attrezzature e derrate da inviare nei Paesi in via di sviluppo;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)*;

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente, sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale.

4. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate sia in via diretta sia indirettamente, anche con il sostegno di necessari servizi esterni, attraverso contratti e atti di concessione, nonché attraverso finanziamenti e contributi a organismi internazionali.

5. Gli interventi di emergenza derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del fondo di cooperazione di cui all'articolo 36 della presente legge.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 11:

ART. 11.

(Interventi straordinari).

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in Italia e *in loco* di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)*;

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed orga-

nismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge.

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale ed al Comitato consultivo contestualmente alla delibera.

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Servizio tecnico per la cooperazione allo sviluppo).

1. Per lo svolgimento dei compiti di natura tecnica necessari all'attuazione della presente legge e, in particolare, per attendere a quelli di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo, è istituito il Servizio tecnico di cooperazione allo sviluppo.

2. Nel decreto di cui al comma 2, dell'articolo 9 della presente legge dovrà essere determinata l'articolazione funzionale del Servizio tecnico nell'ambito della Direzione generale alla cooperazione. Nel Servizio tecnico operano esperti specializzati nei settori prioritari di intervento della cooperazione entro un contingente massimo di centoventi unità.

3. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine – ivi compreso il trattamento economico – sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 8, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in sostanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per l'assunzioni e i criteri di gradualità per il completamento dell'organico della sezione tecnica in relazione alle esigenze attuative dei compiti tecnici previsti dalla presente legge.

4. Al contingente possono essere apportate variazioni periodiche per comprovate esigenze di servizio e con le medesime modalità di cui al comma 2.

5. Il personale del Servizio tecnico è impiegato oltre che presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nelle unità tecniche di cooperazione istituite presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi in via

di sviluppo – anche per l'espletamento delle attività di coordinamento delle unità medesime – ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e nel nucleo di valutazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 7.

6. Detto personale può essere inviato in missione all'estero per attendere a compiti rientranti nel campo della cooperazione allo sviluppo e può altresì essere destinato presso enti ed organismi internazionali che operano nel campo medesimo.

7. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato direzionale, può determinare mediante apposito regolamento, le modalità di effettuazione dei compiti tecnici di cui ai commi precedenti.

8. Nella prima applicazione della presente legge hanno nella sezione tecnica fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente:

a) il personale tecnico che a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, abbia svolto a tempo pieno presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1973, n. 38, le funzioni tecniche di cui al comma 1, da almeno dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) gli esperti assunti presso la sede centrale del servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, e ivi in servizio a tempo pieno da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge con oneri a carico dello Stato;

c) i funzionari – di cittadinanza italiana – delle organizzazioni internazionali e comunitarie, che abbiano svolto almeno cinque anni di attività presso le suddette organizzazioni.

9. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10 L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 12:

ART. 12.

(Unità tecnica centrale).

1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo sviluppo dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine – ivi compreso il trattamento economico – sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata qua-

driennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per l'immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'unità tecnica centrale.

5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.

6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:

a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

9. In relazione alle esigenze di supporto dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Riordinamento del Ministero degli affari esteri ».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Unità tecniche di cooperazione).

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 8 e 9 saranno istituite in seno alle rappresentanze diplomatiche laddove esi-

stenti o saranno accreditate direttamente presso i Governi interessati.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti specializzati nei settori prioritari della cooperazione, da esperti amministrativi nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile *in loco* con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'avvio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazioni sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nell'appoggio logistico alle missioni inviate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

f) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

Le unità tecniche sono coordinate da un funzionario del servizio tecnico di cui all'articolo 11, che risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 13:

ART. 13.

(Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo).

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Pesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile *in loco* con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'avvio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e della attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Fondo speciale).

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo » gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Per la sua gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, comma quattordici, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati in Italia e all'estero per esigenze funzionali;

f) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della direzione generale;

g) fondi destinati ai contributi volontari agli organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione, la cui concessione è determinata dal Ministero degli affari esteri su conforme parere del CICS.

4. Le somme ed i beni destinati alle finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 2, sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario a ciò delegato per importi superiori ai 10 miliardi di lire, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi di riferiscono. Per importi compresi fra i 2 e i 10 miliardi di lire sono emessi, previa approvazione delle iniziative a cui esse si riferiscono delle iniziative a cui esse si riferiscono da parte del Comitato direzionale, dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo. Per importi inferiori, direttamente dal Direttore generale o dai funzionari a ciò delegati.

6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarietà e di emergenza sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario a ciò delegato qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a 2 miliardi di lire ovvero dal Direttore generale o da funzionari a ciò delegati per importi inferiori.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 14:

ART. 14.

(Fondo speciale).

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo » gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Per la sua gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali.

4. Le operazioni effettuate nei confronti della Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del Direttore generale.

6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarietà sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal Direttore generale per importi inferiori.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, applicando, per quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale.

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, i servizi e gli uffici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare, nell'ambito dei criteri fissati dal Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti estranei all'amministrazione dello Stato.

6. Ciò può avvenire anche in forma diretta e a trattativa privata, in presenza di specifica richiesta da parte del Paese beneficiario e qualora il Comitato direzionale ne ritenga giustificata l'opportunità.

7. In ogni caso le delibere e pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione tecnica del Servizio tecnico di cui all'articolo 11 della presente legge. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 8, comma 6.

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, da parte di organismo tecnico terzo ed indipendente, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

9. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, previa delibera del Comitato direzionale, può inoltre avvalersi, a supporto delle attività di carattere tecnico, contrattuale ed operativo di cui alla presente legge, di servizi di consulenza ed ausiliari acquisiti contrattualmente con enti e società specializzate, con consorzi ed associazioni di categoria, pubblici e privati. In linea prioritaria tali servizi sono acquisiti per il tramite di apposite intese con istituti ed enti pubblici operanti nei settori principali della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

10. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario – ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge – confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi.

11. I fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono – su autorizzazione del Ministro per gli affari esteri o del Sottosegretario delegato – essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

12. Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attuazione dell'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto

pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prevalevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge.

13. La direzione generale per la cooperazione allo sviluppo potrà avvalersi di tali istituti per quei servizi di contabilità ed ausiliari che si rendano necessari per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 15:

ART. 15.

(Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, applicando, per quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali al quale vengono sottoposti per il visto i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito.

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale.

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, i servizi e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti estranei all'amministrazione dello Stato.

6. Per le singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalità saranno specificamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *c)*

7. In ogni caso le delibere e pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione tecnica dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

9. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario – ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge – confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi.

10. Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attuazione dell'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con

uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prevalevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato, comandati o nominati con le rispettive modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, ivi compreso il personale docente e non docente in servizio presso strutture accademiche, scolastiche e di formazione tecnico-professionali pubbliche e private, nonché da personale degli enti pubblici anche economici e degli enti locali, posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c)*.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 16:

ART. 16.

(Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c)*.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Invio in missione).

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi per svolgere compiti connessi con l'attuazione della presente legge è tratto dalle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, anche territoriali, o altro personale di ruolo dipendente della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato – sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale – incluso il personale a contratto di cui all'articolo 11.

Il Senato ha così modificato tale articolo, che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 17:

ART. 17.

(Invio in missione).

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

a) personale di ruolo dipendente delle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *e);*

c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(Doveri del personale inviato all'estero).

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo uniforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinati, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

3. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio esercita altresì le funzioni di istituto nei confronti delle unità tecniche costituite nei Paesi di accreditamento.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 18:

ART. 18.

(Doveri del personale inviato all'estero).

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo uniforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinati, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

(Divieto di emolumenti aggiuntivi).

1. Il personale di cui all'articolo 16 non può percepire nel Paese d'impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta per servizio.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 19:

ART. 19.

(Divieto di emolumenti aggiuntivi).

1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

(Attestato finale).

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 16 e 30 della presente legge un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al primo comma, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 20:

ART. 20.

(Attestato finale).

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

(Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati).

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 16, lettera *a)*, può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro.

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrzioni dello Stato;

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 21:

ART. 20.

(Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati).

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 16, lettera *a)*, può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

(Dipendenti di enti pubblici).

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore a quattro anni, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 20 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale di enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni – comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero – è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 22:

ART. 22.

(Dipendenti di enti pubblici).

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 20 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni – comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero – è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

ART. 22.

(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto).

1. Salve diverse disposizioni delle presente legge, il servizio prestato in Paesi

in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera *a)* dell'articolo 16 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 23:

ART. 23.

(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto).

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera *a)* dell'articolo 16 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

(Trattamento economico all'estero).

1. Il personale di cui all'articolo 16, lettera *a)*, percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 16 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica euro-

pea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

3. Al personale di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, in missione per un periodo superiore a quattro mesi, si applicano comunque le norme sul trattamento economico previste dall'ordinamento dello stesso Ministero.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 24:

ART. 24.

(Trattamento economico all'estero).

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera *a)*, e *b)*, percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 16 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

(Congedo e spese di viaggio).

1. Al personale di cui all'articolo 16, lettera *a)*, spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni l'anno.

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 23 sempreché non sia seguito da collocamento a riposo e per missioni superiori a quattro mesi.

3. Al personale spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 25:

ART. 25.

(Congedo e spese di viaggio).

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettera *a)*, e *b)*, spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni l'anno.

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.

3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

ART. 25.

(Trattamento economico e assicurativo).

1. Il personale di cui all'articolo 16, lettera *b)*, assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può

essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto per il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 16, lettera *a)*.

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie – limitatamente alle prestazioni sanitarie – gestite dai competenti istituti previdenziali.

5. I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'amministrazine o dall'ente assuntore.

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separto per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o – in mancanza di essi – ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 26:

ART. 26.

(Trattamento economico e assicurativo).

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera *c)*, assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e per il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera *a)*.

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'amministrazione o dall'ente assuntore.

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servi-

zio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 26.

(Missioni inferiori a quattro mesi).

1. Esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste dall'articolo 1, con decreto della Direzione generale, nel quale viene determinata la qualificazione di tale personale ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 16.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 27:

ART. 27.

(Missioni inferiori a quattro mesi).

1. Il personale di cui alla lettera *a)* dell'articolo 17 nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 27.

(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative).

1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 28 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 7, comma 9. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione del personale dei Paesi in via di sviluppo e di operatori della cooperazione allo sviluppo per interventi straordinari edi emergenza. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previte, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) prevedano l'obbligo della presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, di un bilancio annuale e della tenuta della contabilità.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 28:

ART. 28.

(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative).

1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione del personale dei Paesi in via di sviluppo e di operatori della cooperazione allo sviluppo per interventi straordinari edi emergenza. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previte, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) si obblighino alla presrntazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 28.

(Effetti della idoneità).

1. Il Comitato direzionale attesta – ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge – la conformità ai fini stabiliti dalla presente legge dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 7, comma 9.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di copperazione da loro promosse, in misura non superiore all'85 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per il restante 15 per cento da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 29:

ART. 29.

(Effetti della idoneità).

1. Il Comitato direzionale verifica – ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge – la conformità ai fini stabiliti dalla presente legge dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di copperazione da loro promosse, in misura non superiore all'85 per cento dell'importo delle

iniziative programmate, che deve essere integrato per il restante 15 per cento da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamento e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Consiglio direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

(Contributi deducibili).

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 27 sono deducibili da reddito imponibile netto ai fini dell'imposta generale sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 5 per cento di detto reddito.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è divenuto articolo 30:

ART. 30.

(Contributi deducibili).

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 5 per cento di detto reddito.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

(Volontari in servizio civile).

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette

alla realizzazione di programmi di cooperazione con le organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ai sensi dell'articolo 28.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività del volontario e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 7, comma 9.

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 32.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, è diventato articolo 31:

ART. 31.

(Volontari in servizio civile).

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con le organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ai sensi dell'articolo 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività del volontario e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. Quest'ultimo è iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commisisone per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione ge-

nerale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 32:

ART. 32.

(Cooperanti delle organizzazioni non governaive).

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico del Fondo speciale di cui all'articolo 14, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperatore ai sensi della presente legge. I cooperatori dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti.

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato non ha modificato il successivo articolo 31 che tuttavia, a seguito dell'introduzione degli articoli 4 e 32, è diventato articolo 33.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

ART. 32.

(Doveri dei cooperanti).

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. In caso di inosservanza di quanto disposto dal comma 1 o di grave mancanza – accertata nelle debite forme – ai doveri di cui al comma 2, i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione degli articoli 4 e 32, è diventato articolo 34:

ART. 34.

(Doveri dei volontari e dei cooperanti).

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. In caso di inosservanza di quanto disposto dal comma 1 o di grave mancanza – accertata nelle debite forme – ai doveri di cui al comma 2, i volontari e i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

ART. 33.

(Servizio militare: rinvio e dispensa).

1. I cooperanti volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 30 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace, chiederne il rinvio, al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazine del servizio militare.

4. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

5. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'onterruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 32 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione degli articoli 4 e 32, è diventato articolo 35:

ART. 35.

(Servizio militare: rinvio e dispensa).

1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio, al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

ART. 34.

(Contingente dei rinvii).

1. Il numero complessivo dei rinvii è determinato in ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo e del Comitato direzionale.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 35 nel seguente testo:

ART. 35.

(Banca dati informativi).

1. È istituita presso la Direzione generale una banca dati in cui sono inseriti

tutti i contratti, le iniziative, i programmi e le altre informazioni connesse con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 37.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione degli articoli 4 e 32 e della soppressione dell'articolo 34, nel testo da noi approvato, è diventato articolo 36:

ART. 36.

(Banca dati informativi).

1. È istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 36 nel seguente testo:

ART. 36.

(Stanziamenti).

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla « Cooperazione allo sviluppo », bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazine sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo.

4. Con gli stanziamenti disposti sul Fondo di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 15; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 9 e 11, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione con la Direzione generale dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma: detta quota non potrà comunque

superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione degli articoli 4 e 32 e della soppressione dell'articolo 34, nel testo da noi approvato, è diventato articolo 37:

ART. 37.

(Stanziamenti).

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla « Cooperazione allo sviluppo », bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazine sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrara in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo.

4. Con gli stanziamenti disposti sul Fondo di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 37 nel seguente testo:

ART. 37.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Nel periodo antecedente l'entrata in vigore di tale regolamento il Comitato direzionale impartisce le necessarie direttive per assicurare l'immediata operatività della presente legge.

2. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale dovrà esaminare le iniziative di cooperazione in corso di attuazione in base alla legge 8 marzo 1985, n. 73. Il Comitato direzionale stabilirà con propria delibera quali iniziative verranno attribuite alla gestione del Servizio interventi straordinari e di emergenza di cui all'articolo 10 della presente legge.

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, sono abrogate.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione degli articoli 4 e 32 e della soppressione dell'articolo 34, nel testo da noi approvato, è diventato articolo 38:

ART. 38.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le necessarie direttive per assicurare l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73. A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli Uffici esistenti.

3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti gestioni istituite in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 mareo 1985, n. 73, è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, sono abrogate.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

ADOLFO SARTI. Dichiaro, a nome del gruppo della democrazia cristiana, il voto favorevole a questo provvedimento.

Il Senato ha introdotto modificazioni di non grande momento che però, di per sé, comporterebbero qualche ulteriore riflessione. Tuttavia, mi rendo perfettamente conto del carattere d'urgenza del provvedimento e della necessità di dargli sollecito corso, anche in considerazione del deterioramento del quadro politico generale.

La legge al nostro esame non è sicuramente elettoralistica né strumentale; è una legge, al punto in cui siamo, necessaria. Riaprire discussioni di merito, o anche soltanto riesaminare modalità marginali, non sarebbe pertanto congruente; anzi, richiederebbe di ridimensionare il grande significato morale e pratico del provvedimento, cui il gruppo della demo-

crazia cristiana attribuisce un profondo valore innovatore ed una solida coerenza di impianto.

Votiamo dunque con tranquillità a favore del progetto di legge nel testo pervenuto dal Senato.

ETTORE MASINA. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del progetto di legge, così come fece quando esso fu licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura. Ci pare che gli articoli abbiano subito modifiche nel complesso non negative; che anzi siano stati apportati in più punti miglioramenti lessicali e siano stati, in genere, rafforzati i meccanismi di controllo del Parlamento.

Questo ci consola in parte della obbligatorietà di un voto dovuto, per così dire, a causa di forza maggiore. Non ripeterò quanto ho detto poche settimane fa: mi limito a ricordare che noi siamo convinti che questo testo avrebbe potuto essere assai migliore se fosse stato elaborato con maggiore agio e più meditate acquisizioni tecniche. Puntigliosamente – per l'indignazione che non riusciamo ad affievolire – desideriamo rimanga agli atti, anche in questa occasione, che pensiamo gravino pesanti responsabilità su chi – i radicali e quei democristiani e socialisti che ad essi si accodarono – ha interrotto, deviato e poi bloccato il lavoro di rifacimento della legge n. 38 del 1979, per fini certamente non limpidi e con un pressapochismo riprovevole. Ne uscì la legge n. 73 del 1985, un frutto il cui tossico si farà sentire ancora a lungo.

Voteremo a favore del progetto di legge per porre fine al più presto alla nefasta diarchia che da quella vicenda derivò. Quanto al resto, pensiamo che la legge che oggi stiamo per varare dovrà presto tornare in cantiere, perché viziata da quello che siamo tentati di chiamare uno « sviluppismo obsoleto » che non tiene conto, per esempio, delle più moderne acquisizioni antropologiche.

GIUSEPPE RAUTI. Annuncio, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, il voto favorevole al provvedimento pervenuto dal Senato. Mi richiamo a quanto già espresso dal nostro gruppo in occasione del primo esame, presso questa Commissione, del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bonalumi; Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; De Mita ed altri: « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo » *(Approvata, in un testo unificato, dalla III Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato)* (453-1511-1551-1560-2114-3607-B):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Andreatta, Bianco Gerardo, Bonalumi, Bubbico, Canullo, Colombo, Gabbuggiani, Gunnella, Lattanzio, Malfatti, Martinazzoli, Masina, Petruccioli, Piccoli, Pontello, Portatadino, Pujia, Rauti, Rubbi, Sarti, Scovacricchi, Trebbi.

Si è astenuto:

La Malfa.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO